

AGEVOLAZIONI

Controllo e riconducibilità dell'attività escludono il forfettario

di **Sandro Cerato**

Il **controllo di una società a responsabilità limitata** comporta la fuoriuscita dal regime forfettario quando l'attività svolta in regime forfettario è riconducibile, direttamente o indirettamente, a quella esercitata dalla Srl controllata.

Come noto, infatti, la Legge di Bilancio 2019 prevede, quale **causa di esclusione** dal regime forfettario, la presenza di una partecipazione di controllo in una Srl che svolge attività riconducibile, anche indirettamente, a quella svolta dal soggetto in regime agevolato.

Focalizzando l'attenzione su tale ultimo aspetto, la [circolare AdE 9/E/2019](#) precisa, in primo luogo, che *"occorre avere in ogni caso riguardo alle **attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata**, indipendentemente dai codici Ateco 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione"*.

Tuttavia, *"al fine di individuare parametri di riferimento oggettivi, nell'ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla **medesima sezione Ateco** di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla **persona fisica in regime forfettario**, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniquale volta la persona fisica che usufruisce del regime forfettario **effettui cessioni** di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, **deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito**"*.

In buona sostanza, l'Agenzia ritiene che, per valutare la **riconducibilità**, **si debba aver riguardo, in primo luogo, all'attività svolta in concreto**, nel senso che se un soggetto dichiara un'attività diversa da quella effettivamente svolta (e quindi con un **codice Ateco errato**), la riconducibilità deve essere valutata attribuendo al contribuente il **codice effettivo** in relazione all'attività svolta.

Laddove tale codice (effettivo e che il contribuente avrebbe dovuto adottare) rientri nella stessa sezione di quello dichiarato (ed effettivo) della Srl controllata, si è in presenza della **riconducibilità delle due attività svolte**.

Al contrario, qualora il soggetto in regime forfettario (e la società controllata) abbiano dichiarato un codice Ateco corrispondente all'attività effettivamente svolta, l'Agenzia ritiene che la riconducibilità debba intendersi verificata (con un **criterio oggettivo**) quando **i due codici attività rientrino nella stessa sezione Ateco**.

In tale contesto l'Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti rispondendo a numerose istanze di interpello, una delle quali ha destato sorpresa in quanto ha fornito **risposta negativa** (negando l'accesso).

Si tratta della [risposta all'istanza di interpello n. 169/2019](#), riguardante il caso di un **architetto, amministratore unico** di due Srl, che controlla congiuntamente ai famigliari, svolgenti attività immobiliare.

Poiché la **prevalenza dei compensi percepiti dal contribuente forfettario** deriva dalle due società controllate (ed amministrate), l'Agenzia ritiene che si sia in presenza di una diretta riconducibilità delle attività svolte dalle società controllate a quella di amministratore svolta dal soggetto in regime forfettario.

Ora, non pare potersi dire che la **qualifica di amministratore delle società** significhi necessariamente che le due attività siano tra di loro **riconducibili**, poiché sono **differenti le attività** svolte dell'architetto e quelle delle società immobiliari gestite (amministrate) dallo stesso.

Altrimenti, ciò significherebbe che **essere amministratore della società controllata comporti necessariamente la riconducibilità delle due attività**.

In realtà, come anticipato dalla lettura della [circolare 9/E/2019](#), emerge un diverso indirizzo dell'Agenzia, volto, giustamente, a scongiurare quelle situazioni in cui un soggetto dichiara un codice Ateco differente da quello corrispondente all'attività svolta e con ciò ricada in una **sezione differente** da quella relativa all'attività svolta dalla società controllata.

Tuttavia, nel caso oggetto della [risposta all'istanza di interpello n. 169/2019](#), **il contribuente svolge affettivamente l'attività di architetto** e, come tale, dichiara correttamente un codice Ateco ricadente in una sezione diversa rispetto all'attività esercitata dalla società controllata/amministrata.

Si dovrebbe, quindi, concludere per la **legittima applicazione del regime forfettario**.



Master di specializzazione
**LE NUOVE PROCEDURE CONCORSALE TRA CONTINUITÀ
AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ**
Scopri le sedi in programmazione >